

Codice A1618A

D.D. 4 ottobre 2024, n. 766

L.R. n. 45/1989 - Autorizzazione dei lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico consistenti nella realizzazione del progetto di realizzazione di nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Turra-Cima Durand" nel comprensorio sciistico di Artesina, loc. Tura nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì - Richiedente: Artesina Spa omissis.



ATTO DD 766/A1618A/2024

DEL 04/10/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989 - Autorizzazione dei lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico consistenti nella realizzazione del progetto di realizzazione di nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Turra-Cima Durand" nel comprensorio sciistico di Artesina, loc. Tura nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì - Richiedente: Artesina Spa omissis.

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 988 del 08/05/2024 il Settore Investimenti, trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte ha attestato l'ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla fase di progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento in parola;
- con D.D. n. 514 del 01/07/2024, il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte ha stabilito che il progetto in esame non deve essere sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA;
- in data 24/07/2024 (ns. Prot. n. 132329), è pervenuta la convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi (CdS) per il giorno 22/08/2024 da parte del SUAP dell'Unione Montana Mondolè, relativa all'istanza in oggetto;
- unitamente alla nota sopra citata, il SUAP competente ha trasmesso l'istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 presentata dal Sig. Conti Adriano, legale rappresentante della società Artesina Spa con sede in Frabosa Sottana (CN), corredata della documentazione di rito;
- l'intervento di cui all'istanza prevede la realizzazione di nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico denominata "Turra-Cima Durand" nel comprensorio sciistico di Artesina in località Tura, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni

censiti a NCT nel Comune di Frabosa Sottana, al Foglio 27 Mappali n. 10 e 194, nonché nel Comune di Roccaforte M.vì, al Foglio 6 Mappale 2 e al Foglio 9 Mappale 5, per una superficie modificata/trasformata di circa 28.200 mq, tutti non boscati, e per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) di 16.318 mc;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica generale
- > relazione geologica
- > relazione nivologica
- > corografia, planimetrie, profili e sezioni, nonché altre tavole di progetto
- > documentazione fotografica;

3. VISTI:

- la nota Prot. n. 142184 in data 14/08/2024 del Settore scrivente, con la quale è stato richiesto il parere geologico-nivologico di competenza al Settore Geologico della Regione Piemonte;

- la nota a mezzo PEC del Settore Geologico con cui, anticipando l'impossibilità a partecipare alla CdS indetta per il 22/08/2024 si comunicava che, per gli aspetti di competenza, non si riscontravano nella documentazione progettuale elementi di criticità dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico del versante, riservandosi di trasmettere formalmente il parere nei tempi utili per la data di convocazione della CdS decisoria;

- gli esiti della prima CdS tenutasi il 22/08/2024, come da relativo verbale in pari data, dal quale è emersa la necessità di acquisire opportuna documentazione integrativa;

4. VISTA la convocazione della seconda seduta della CdS per il giorno 05/09/2024, con nota del SUAP dell'Unione Montana Mondolè pervenuta il 27/08/2024 (ns. Prot. n. 144467), alla quale sono stati allegate le integrazioni precedentemente richieste;

5. VISTI:

- gli esiti della seconda riunione della CdS, come da verbale agli atti in data 05/09/2024;

- la nota del Settore scrivente del 10/09/2024 (Prot. n. 151781) con la quale, a seguito degli esiti di cui al verbale sopra citato, si è richiesto al proponente di integrare la documentazione presentata con quanto necessario a comprovare la concessione e l'esistenza in attualità di un contributo pubblico, al fine di valutare la richiesta di esenzione dal deposito cauzionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 45/1989;

6. TENUTO CONTO CHE:

- con nota pervenuta il 11/09/2024 (ns. Prot. n. 153058), il SUAP competente ha convocato la terza riunione della CdS per il giorno 25/09/2024;

- contestualmente a tale nota sono state trasmesse le integrazioni richieste con la lettera di questo Settore del 10/09/2024, e che le stesse consistono in:

- > tabella del Ministero del turismo di assegnazione del contributo pubblico relativo all'intervento in esame;
- > copia del disciplinare relativo alla realizzazione dell'intervento e alla concessione del contributo

sottoscritta dal Segretario generale del Ministero del turismo e dal Rappresentante legale della società Artesina Spa;

7. VERIFICATO CHE:

- il proponente ha provveduto a pagare i diritti relativi all'istruttoria ex L.R. 45/1989 per l'importo di euro 256,00;
- l'importo corretto dei diritti d istruttoria è pari ad euro 1.184,00;
- il proponente ha provveduto autonomamente ad integrare l'importo mancante pari a euro 928,00, come da documentazione agli atti;

8. CONSIDERATO CHE in data 13/09/2024 (ns. Prot. n. 154437) è pervenuto da parte del Settore Geologico della Regione Piemonte il parere geologico-nivologico favorevole con prescrizioni;

9. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione risulta esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto l'intervento verrà realizzato col concorso finanziario regionale, statale o dell'Unione Europea;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b) della L.R. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione risulta esente dall'obbligo di rimboschimento compensativo in quanto l'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di infrastrutture pertinenziali a piste da sci e aree sciabili, ed è pertanto considerabile di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- dall'esame dell'istanza e della documentazione progettuale è emerso che l'intervento non comporta trasformazione di superficie boscata, e pertanto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i., lo stesso non è soggetto all'obbligo di compensazione;

10. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

11. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

12. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

13. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP dell'Unione Montana Mondolè, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Conti Adriano, legale rappresentante della società Artesina Spa *omissis* con sede in Frabosa Sottana (CN), all'effettuazione delle modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per l'intervento di realizzazione di nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico denominata "Turra-Cima Durand", nel comprensorio sciistico di Artesina in località Tura, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 28.200 mq, tutti non boscati, e per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) di 16.318 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Frabosa Sottana, al Foglio 27 Mappali n. 10 e 194, nonché nel Comune di Roccaforte M.vì, al Foglio 6 Mappale 2 e al Foglio 9 Mappale 5;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 60 mesi** dalla data del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. il titolare della presente autorizzazione, **è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente**, per il tramite del SUAP, prima del loro inizio effettivo;

E.5. **dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente**, per il tramite del SUAP, **la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi**; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al SUAP dell'Unione Montana Mondolè per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90;

G. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70 (VINCIDR20/A18000)/1340/2024C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A
Regione Piemonte
Settore A1618A -
Tecnico Piemonte Sud

Rif. nota UM Mondolè PEC del 23/07/2024; prot. Reg. n. 36144/A1800A del 24/07/2024. DQ Prat. n. 73576/C
Oggetto: L.R. 45/1989, L.R. 17/2024. Comuni di Frabosa Sottana – Roccaforte Mondovì
(CN).

Istanza di autorizzazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell'Impianto
seggioviario esaposto ad ammortamento automatico "Turra - Cima Durand
(1743 m - 2085 m s.l.m.)". Proponente: Artesina S.p.A.

Parere istruttorio.

Con riferimento alla convocazione della 2^a seduta della Conferenza dei Servizi da parte
dell'Unione Montana Mondolè in data 5 settembre 2024 in modalità videoconferenza per
l'approvazione del progetto dell'impianto di risalita in oggetto, si formula il seguente parere
sugli aspetti di competenza in relazione alle norme riportate in oggetto, sulla base della
documentazione progettuale presentata dal proponente e trasmessa con nota PEC del
23/07/2024 (Prot. Reg. n.36144 del 24/07/2024).

L'area interessata dall'intervento si colloca sul confine tra il territorio comunale di
Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, a sud-ovest della località di Artesina, in
corrispondenza dei rilievi alpini del Monregalese. Più in dettaglio la zona in oggetto è
situata fra i 1743 m e i 2085 m s.l.m. e comprende un'estesa dorsale ad esposizione nord,
sottostante la Cima Durand. Il tracciato della seggiovia in oggetto ricalca il percorso
dell'attuale sciovia a fune alta della Turra, che verrà dismessa, e percorre, lungo la linea di



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

massima pendenza, il versante con esposizione nord della Turra. Il versante in questione è caratterizzato da roccia affiorante e/o subaffiorante nella porzione alta, passando ad aree prative nella parte bassa ed alla partenza, non interessando in alcun modo aree boscate.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico la porzione medio-superiore del tracciato dell'impianto interessa una porzione di versante ricompresa in un ampio settore definito come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DPGV) e classificato nella Carta geomorfologica e dei dissesti del PRGC del comune di Roccaforte Mondovì come Fq (FQ10). Tale forma gravitativa, ben conosciuta in letteratura e censita nel SIFRAP (Sistema Informativo Fenomeni Franosì in Piemonte) con il codice frana: 004-00717- 00, risulta monitorata da Arpa Piemonte mediante misurazioni GPS le cui risultanze, dal settembre del 2006 al mese di gennaio del 2016, non hanno evidenziato, rispetto alla lettura di origine, alcun movimento degno di nota dei capisaldi posizionati.

Alla luce di quanto esposto e considerata la natura del processo geomorfologico in questione il professionista ritiene che le opere in progetto siano del tutto ininfluenti sullo stato del dissesto e compatibili con esso, evidenziando che le stesse non causano penalizzazioni rispetto all'assetto idrogeologico locale e delle aree limitrofe.

Viene tuttavia evidenziato che l'area ove è prevista la realizzazione della stazione di partenza, addossata al rilievo denominato Trucca della Tura, che si presenta come una dorsale estremamente arrotondata e situata ad un'altitudine di circa 1750 m s.l.m., comprende un settore depresso (tra la stazione di partenza in progetto e l'attuale partenza dell'impianto) che presenta problematiche di ristagno idrico, tanto da determinare un impedimento al pascolo per gran parte della stagione estiva. Le acque di infiltrazione, cheverosimilmente provengono dal settore di monte, coincidente all'incirca con il limite meridionale della zona di intervento, rendono necessari interventi di drenaggio delle acque superficiali e di infiltrazione, anche con la finalità di garantire una maggiore durabilità del manto nevoso anche nella stagione primaverile.

Dal punto di vista delle indagini geognostiche, sono state eseguite n.8 trincee esplorative con escavatore meccanico nei pressi della prevista ubicazione delle stazioni e del magazzino di valle e di alcuni sostegni significativi, nonché n.6 misure di sismica passiva di



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

tipo HVSR. Inoltre è stata effettuata una campagna geofisica condotta da Techgea Servizi con la realizzazione di 2 profili MASW e 2 profili sismici a rifrazione per dettagliare la ricostruzione litostratigrafica e geofisica delle stazioni di valle e di monte dove sono stati definiti sottosuoli di cat.B ai sensi delle NTC 2018.

Dal punto di vista nivologico il progettista attesta che, per le condizioni naturali favorevoli del versante, per quanto osservato durante le ricognizioni sia estive che invernali e per quanto riscontrato durante il pluridecennale esercizio dell'impianto di risalita preesistente, la linea impiantistica in progetto è esente per ubicazione naturale dal pericolo di caduta valanghe, né l'esecuzione dei lavori modificherà la propensione al distacco e la stabilità del manto nevoso.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione redatta dallo Studio Ecoland (Dott. For. Davide Sagnelli) a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Luca Bertino;
- visti gli allegati cartografici del PRGC dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 17/2024 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i previsti accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere;
- nell'esecuzione degli scavi di fondazione dovrà essere posta attenzione all'eventuale presenza di acqua di falda, in particolare nella zona depressa già segnalata nella relazione geologica come area di ristagno idrico, fra la nuova e la preesistente stazione di valle. Dovranno essere messi in opera opportuni sistemi drenanti (ad esempio costituiti da tubi corrugati a superficie di captazione a 180° rivestiti da tessuto-non-tessuto e ricoperti da materiale drenante) al fine di bonificare le porzioni interessate da emergenze di acque di falda o di ristagni. In corrispondenza dei sostegni dell'impianto i tubi dovranno essere posizionati a contatto dei lati contro-terra dei plinti di fondazione;
- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*